



Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

DECRETO N. 73

rilevato che in data 15/8/2017 è entrato in vigore il D.Lv. 116/2017 concernente la nuova disciplina organica della magistratura onoraria;

che ai sensi dell'art. 32 c. 1 *sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI, cioè degli artt. da 29 a 31;*

che ai sensi ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. a) il Presidente del Tribunale *può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;*

che ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. c) il Presidente del Tribunale *asigna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.*

che ai sensi dell'art. 30 c. 3 *i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attività di cui all'articolo 10.*

che, pertanto, detta disciplina transitoria costituisce deroga ai criteri posti dagli artt. 3 c.1, 3 c.7, 9 commi 1, 2, 3 e 5, 10 c.1;

che, conseguentemente, ai sensi della disciplina transitoria, deve ritenersi consentita l'assegnazione, su domanda, dei magistrati onorari già assegnati all'ufficio del giudice di pace all'ufficio per il processo e contestualmente all'ufficio del giudice di pace;

che, in assenza di specifica previsione, ai fini dell'indennità, in tali casi deve ritenersi applicabile, in via estensiva o analogica, la disciplina di cui all'art. 32 c. 9; sicchè, salve le diverse interpretazioni e/o indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, deve concludersi, allo stato, che, in caso di assegnazione del magistrato onorario, contemporaneamente, all'ufficio del giudice di pace ed all'ufficio per il processo, l'indennità verrà corrisposta secondo la disciplina di cui all'art. 11 l. 374/91 per l'attività svolta presso l'ufficio del giudice di pace, e secondo la disciplina di cui all'art. 4 D.Lv. 273/89 per le attività svolte nell'ambito dell'ufficio per il processo; che detta interpretazione ha carattere puramente indicativo, dovendosi, comunque, attendere le indicazioni del competente Ministero e del Consiglio Superiore della Magistratura;

che allo stato, tuttavia, non risulta adottato alcun atto interpretativo, sicchè non è possibile indicare con certezza le modalità di erogazione dell'indennità;

Ritenuto che, allo scopo di fare fronte al notevole arretrato gravante su questo ufficio in materia civile, appare necessario procedere alla coassegnazione di magistrati onorari, già in servizio presso gli uffici del giudice di pace del circondario – ferma restando l'assegnazione in via principale agli uffici del Giudice di Pace di appartenenza secondo gli schemi tabellari in essere – agli uffici per il processo istituiti presso questo Tribunale;

che detta coassegnazione è stata prevista, in via generale, con il decreto di variazione tabellare n. 56 del 18/08/2017; che relativamente a detta variazione il Consiglio Giudiziario ha espresso unanime parere favorevole nella seduta del 12/10/2017;

che detta coassegnazione deve procedere nei seguenti termini:

a) il magistrato onorario sarà coassegnato, secondo le disponibilità, ad uno o più uffici per il processo, in affiancamento a uno o più magistrati professionali;

b) l'attività di affiancamento consisterà esclusivamente nella partecipazione ad un minimo di una ed un massimo di quattro udienze mensili, secondo le disponibilità;

c) per ciascuna udienza il magistrato professionale titolare del ruolo assegnerà al magistrato in affiancamento da due a quattro procedimenti (a seconda della natura e complessità dei medesimi) già maturi per la decisione; il magistrato in affiancamento, nel corso della medesima udienza, assumerà senz'altro in decisione i procedimenti assegnati, per la stesura della relativa sentenza;

d) potranno essere assegnati unicamente procedimenti secondo i limiti di cui all'art. 10, con l'ulteriore esclusione dei procedimenti in materia di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace;

e) la coassegnazione avrà, allo stato, natura temporanea e sarà prevista per la durata di tre mesi, in attesa di approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

f) la coassegnazione verrà prorogata per i successivi tre mesi, secondo i medesimi termini e senza necessità di nuovo interpello, nel caso in cui, alla scadenza del periodo iniziale, il Consiglio Superiore della Magistratura non avrà ancora provveduto all'esame dei provvedimenti di coassegnazione;

g) la coassegnazione verrà stabilizzata per l'intera durata delle tabelle organizzative vigenti ove il Consiglio Superiore della Magistratura approvi senz'altro i provvedimenti di coassegnazione;

h) nel caso in cui la coassegnazione non dovesse essere approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura resteranno comunque salvi i provvedimenti di assegnazione dei procedimenti e l'obbligo per il magistrato onorario di provvedere al deposito delle sentenze per i procedimenti presi in decisione;

i) il provvedimento di coassegnazione sarà senz'altro revocato se il magistrato onorario non garantirà il numero minimo di sentenze per udienza;

Rilevato che con atto del 14/8/2017, trasmesso per conoscenza anche al Consiglio Superiore della Magistratura, è stato diramato interpello tra i magistrati onorari addetti agli uffici del Giudice di Pace del Circondario;

rilevato che sono pervenute le seguenti dichiarazioni di disponibilità: